

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

DI S.P.A. NAVICELLI DI PISA

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO

N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

INDICE

| | | |
|------|---|----|
| 1 | Definizioni..... | 3 |
| 2 | Capitolo I - Il D.Lgs. 231/2001: sintesi della normativa | 5 |
| 2.1 | Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento. | 5 |
| 2.2 | Le caratteristiche del «Modello di organizzazione e di gestione» | 9 |
| 2.3 | I reati commessi all'estero | 9 |
| 2.4 | Le sanzioni..... | 10 |
| 2.5 | Le vicende modificative dell'ente | 12 |
| 2.6 | Il catalogo delle fattispecie di reato..... | 13 |
| 3 | Capitolo II - Il Modello di S.p.A. NAVICELLI DI PISA - Parte Generale | |
| | 30 | |
| 3.1 | Natura e Fonti del Modello..... | 30 |
| 3.2 | La costruzione del Modello e la sua struttura..... | 30 |
| 3.3 | Finalità del Modello | 33 |
| 3.4 | Destinatari del MODELLO | 36 |
| 3.5 | Comunicazione e Formazione sul MODELLO | 36 |
| 3.6 | Adozione, modifiche e aggiornamento del MODELLO..... | 37 |
| 3.7 | Identificazione dell'Organismo di Vigilanza..... | 37 |
| 3.9 | Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza | 39 |
| 3.10 | Obblighi di informazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza | 41 |
| 3.11 | Raccolta e conservazione delle informazioni | 43 |
| 3.12 | Il sistema sanzionatorio | 43 |
| 4 | Capitolo III - Il Modello S.p.A. NAVICELLI DI PISA - Parte Speciale | 46 |
| 4.1 | Premessa..... | 46 |
| 4.2 | Identificazione delle aree a rischio..... | 46 |
| 4.3 | Principi di controllo per la prevenzione dei reati..... | 54 |

1 Definizioni

DECRETO: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹;

DIPENDENTI: persone sottoposte alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti apicali; quindi, ma non solo, tutti i soggetti – compresi i dirigenti - che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la SOCIETÀ nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato;

DOCUMENTO INFORMATICO: qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a relaborarli;

ILLECITI AMMINISTRATIVI: gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-*quinquies* del T.U.F.;

MODELLO: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo così come previsto ex D.Lgs. 231/2001;

ORGANISMO: l'Organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001;

REATI: i reati di cui agli artt. 24, 24-*bis*, 24-*ter*, 25, 25-*bis*, 25-*bis.1*, 25-*ter*, 25-*quater*, 25-*quinquies*, 25-*sexies*, 25-*septies*, 25-*octies*, 25 *novies* e 25 *novies (rectius 25 novies 1)*, , 25 *decies* del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e i reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;

SOCIETÀ: S.P.A. NAVICELLI DI PISA,

SOGGETTI APICALI: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della SOCIETÀ o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione od il controllo della SOCIETÀ;

T.U.F.: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

La Società S.p.A. Navicelli di Pisa, è stata costituita nell'anno 1982, inizialmente con capitale misto a maggioranza pubblico, infatti la compagine sociale era così suddivisa: i soci pubblici Comune di Pisa, Provincia di Pisa e Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Pisa azionari al 22,9% ciascuno, e i restanti soci privati.

Dal 1982 è in vigore una convenzione, tra la Società e il Comune di Pisa, avente per oggetto l'affidamento dell'organizzazione, gestione e sviluppo dei servizi portuali e

¹ E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel MODELLO.

della navigazione nel porto interno di Pisa e lungo il canale navigabile Pisa-Livorno. La convenzione, più volte rinnovata nel tempo, è stata stipulata a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 37 del 22 maggio 1982, relativa alla delega al Comune di Pisa - limitatamente all'idrovia di seconda classe, canale navigabile Pisa-Livorno - dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vie d'acqua navigabili, trasferite dallo Stato alle Regioni con D.P.R. 616/77.

A seguito dell'introduzione dall'art. 13 del D.L. n. 223/2006 convertito con Legge n. 248/2006, non sarebbe stato possibile il rinnovo della Convenzione da parte del Comune di Pisa, ancora in regime di proroga, avente ad oggetto la gestione dei servizi relativi al Canale dei Navicelli e pertanto da inquadrare nel novero dei cosiddetti affidamenti "in house", se la Società non fosse divenuta a totale capitale pubblico. Pertanto, il 31 Gennaio 2008, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci della Società, la quale all'unanimità ha deliberato l'uscita dalla compagine societaria dei soli soci privati mediante il ritiro e l'annullamento, secondo i termini di legge, delle azioni di cui gli stessi erano titolari, facendo in tal modo rimanere solo ed esclusivamente gli azionisti pubblici : Comune di Pisa, Provincia di Pisa e Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Pisa. Successivamente i tre Soci hanno sottoscritto i contratti di servizio, per la gestione ed il controllo dei servizi affidati alla Società stessa.

Capitolo I - Il D.Lgs. 231/2001: sintesi della normativa

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

Il 4 luglio 2001 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001², al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, alle quali l'Italia aveva da tempo aderito.³

Il D.Lgs. 231/2001 reca le disposizioni normative concernenti la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*».

Il DECRETO introduce e disciplina la responsabilità degli «enti» per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: una responsabilità diretta – di natura amministrativa - dell'ente per effetto della commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati, prevedendo l'applicabilità di sanzioni amministrative nei confronti dell'ente medesimo.

1.1.1 Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

La responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l'autore dell'illecito.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato ma sicuramente rientrante nelle categorie di cui ai punti a) e b) di cui all'art.5 del D.Lgs. 231/2001 oppure il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

1.1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

La responsabilità dell'ente sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge: l'ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità ... in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge», che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto.

L'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di reati e di illeciti amministrativi

² Emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140.

³ Quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali

tassativamente previsti dal DECRETO, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del DECRETO.

Assume inoltre rilievo, ai fini dell'individuazione delle fattispecie di reato rilevanti, la L. 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la quale individua nelle condotte delittuose delineate la responsabilità dell'ente. Ai sensi dell'art. 3 di tale legge, il reato commesso da «*un gruppo criminale organizzato*» deve possedere il carattere della transnazionalità, ossia:

- deve essere «*commesso in più di uno Stato*»;
- ovvero deve essere «*commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo*» deve avvenire «*in un altro Stato*»;
- ovvero deve essere «*commesso in uno Stato ma in esso*» deve essere «*implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato*»;
- ovvero deve essere «*commesso in uno Stato ma*» avere «*effetti sostanziali in un altro Stato*».

1.1.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal DECRETO costituisce il primo presupposto per l'applicabilità della disciplina dettata dal DECRETO stesso.

Il DECRETO prevede ulteriori presupposti di natura oggettiva, altri di natura soggettiva.

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dall'essere il reato – o l'illecito amministrativo - commesso «*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*».

Ciò significa che la responsabilità dell'ente sorge qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente ovvero per favorire l'ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta dunque di un criterio che si sostanzia nella finalità – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato positivo che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente, però, non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal DECRETO «*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*». Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è comune all'ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

Secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal tipo di soggetti autori del fatto illecito.

L'illecito - penale o amministrativo - deve essere stato commesso da uno o più soggetti qualificati, che il DECRETO raggruppa in due categorie. Deve essere stato realizzato

infatti:

- «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente (soggetti in c.d. «posizione apicale»);
- «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (c.d. «subalterni», che, si segnala, non coincidono con il personale dipendente).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente⁴;
- soggetti «subalterni», tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al concorso di persone nel reato: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto «qualificato» ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

1.1.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il DECRETO prevede una serie di condizioni – alcune descritte in positivo, altre in negativo – di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di enti) al sorgere della responsabilità, che costituiscono dei criteri di imputazione soggettivi del fatto illecito rimproverato alla società.

Il DECRETO infatti, nel suo complesso, tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole.

Può essere esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un *Modello di organizzazione e di gestione*, idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

L'adozione del *Modello di organizzazione e di gestione* non costituisce un adempimento necessario al quale l'ente è tenuto, nel senso che non è previsto alcun obbligo giuridico per l'impresa di dotarsi di un modello conforme alle indicazioni del

⁴ Come possono essere il c.d. amministratore di fatto (v. ora art. 2639 c.c.) o il socio sovrano.

DECRETO.

Qualora, però, l'impresa non possieda un *Modello di organizzazione e di gestione* essa non potrà neppure invocare l'esimente di cui all'art. 6 del D.Lgs 231/2001 e quindi sottrarsi alla responsabilità amministrativa stabilita dal DECRETO.

Vi è quindi, in sostanza, una presunzione di colpa di organizzazione nella mancata adozione del *Modello di organizzazione e di gestione*.

1.1.5 I reati commessi da soggetti «apicali»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «*apicale*», il DECRETO stabilisce una presunzione relativa di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che:

- a. «*l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*»;
- b. «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*»;
- c. «*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*»;
- d. «*non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*».

1.1.6 I reati commessi da soggetti in posizione «subordinata»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «*subordinata*», l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «*la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*».

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe.

La disciplina introduce un'ulteriore presunzione, questa volta a favore dell'ente: l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi». Specularmente a quanto in precedenza osservato, la colpa di organizzazione – declinata nella mancata direzione o vigilanza - si presume *juris et de jure* ed è esclusa dall'adozione ed attuazione del *Modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso.

L'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo ai fini di prevenire i reati costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

1.2 Le caratteristiche del «Modello di organizzazione e di gestione»

Il DECRETO non disciplina la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione: si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati dei «soggetti apicali», il modello deve:

- a. *«individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati»* (c.d. mappatura dei rischi);
- b. *«prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire», nonché «obblighi di informazione» nei confronti dell'Organismo di Vigilanza»;*
- c. *«individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati»;* l'espressa previsione dell'area delle risorse finanziarie attesta che il DECRETO attribuisce un rilievo preminente alla regolamentazione interna della gestione delle risorse finanziarie, cruciali nell'attività di S.P.A. NAVICELLI DI PISA;
- d. *«prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli»;*
- e. *«introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

Riguardo ai reati che possono essere commessi dai «subalterni» (alla direzione e vigilanza: nozione da intendere in senso molto ampio) il *Modello di organizzazione, gestione e controllo* deve prevedere:

- *«in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio».*

In merito all'efficace attuazione del *Modello di organizzazione, gestione e controllo*, devono essere previsti:

- *«una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività»;*
- *«un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

1.3 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del DECRETO, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente: un soggetto apicale o subordinato (nei termini già esaminati sopra);
- b. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- d. se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal DECRETO prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

1.4.1 Le sanzioni pecuniarie

Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». Ogni illecito prevede un minimo ed un massimo di quote, il cui valore monetario è poi determinato dal giudice, tenuto conto delle condizioni «economiche e patrimoniali dell'ente», in termini tali da assicurare efficacia alla sanzione.

La sanzione amministrativa da reato è applicata dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l'autore del fatto illecito penalmente rilevante; dall'autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio».

Se è affermata la responsabilità dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria: a) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo; b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno; b) oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato; c) ovvero si è adoperato in tal senso; d) ovvero è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di cui all'art. 25-sexies del DECRETO e degli illeciti amministrativi, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

1.4.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal DECRETO sono:

- a. l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
 - a. da un soggetto apicale;
 - b. da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative.
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Il Giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'ente anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a. abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- b. abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- c. abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- d. abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutte questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso - anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

1.4.3 Altre sanzioni

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, il DECRETO prevede altre due sanzioni:

- a. la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato), salvo il risarcimento del danno;
- b. la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5 Le vicende modificative dell'ente

Il DECRETO disciplina la responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

In termini generali è stabilito che *«dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria» inflitta all'ente «risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune»*.

E' quindi esclusa una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Quali criteri generali per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente valgono quelli stabiliti dalle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario.

Le sanzioni interdittive rimangono a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i *deficit* organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

Il DECRETO sancisce che, nel caso di *«trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto»*.

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, *«risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione»*. Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e dall'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della

responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario, e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il DECRETO regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

1.6 Il catalogo delle fattispecie di reato.

Il DECRETO prevede allora alcuni gruppi di reati (delitti e contravvenzioni), i quali possono far sorgere la responsabilità della SOCIETÀ.

L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella all'origine contenuta nel DECRETO e l'elenco che segue è aggiornato al mese di agosto 2009: **i.** Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350 che ha introdotto l'art. 25-*bis* «*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*»; **ii.** Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 che ha introdotto l'art. 25-*ter* «*Reati societari*»; **iii.** Legge 14 gennaio 2003, n. 7 che ha introdotto l'art. 25-*quater* «*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*»; **iv.** Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha introdotto l'art. 25-*quinquies* «*Delitti contro la personalità individuale*»; **v.** Legge 18 aprile 2005, n. 62 che ha introdotto l'art. 25-*sexies* «*Abusi di mercato*»; **vi.** Legge 28 dicembre 2005, n. 262 che ha inserito, all'art. 25-*ter*, il reato di cui all'art. 2629-*bis* c.c.; **vii.** Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-*quater.1* «*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*»; **viii.** Legge 6 febbraio 2006, n. 38 che ha modificato l'art. 25-*quinquies* lett. (b e (c, introducendo l'estensione della normativa anche al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater* c.p.; **ix.** Legge 16 marzo 2006, n. 146 che ha introdotto nuovi reati transnazionali di criminalità organizzata; **x.** Legge 3 agosto 2007, n. 123 che ha introdotto l'art. 25-*septies* «*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*» (come modificato poi dall'art. 300 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81); **xi.** Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che

ha introdotto l'art. 25-*octies* «*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*»; **xii.** Legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha introdotto l'art. 24-*bis* «*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*»; **xiii.** Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24-*ter* «*Delitti di criminalità organizzata*»; **xiv.** Legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha introdotto l'art. 25-*bis1* «*Delitti contro l'industria ed il commercio*» e l'art. 25-*novies* «*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*»; **xv.** Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25-*novies* (rectus 25-*novies1*) «*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*»; **xvi.** D.Lgs del 1 Agosto 2011 n. 121 che ha introdotto l'art. 25-*decies* «*Reati Ambientali*».

Le fattispecie *tassativamente* indicate nel DECRETO sono quindi al momento attuale:

Malversazione a danno dello Stato: prevista dall'art. 316-*bis* c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità;

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: prevista dall'art. 316-*ter* c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-*bis* c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;

Truffa aggravata: prevista dall'art. 640 c.p. e costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: prevista dall'art. 640-*bis* c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (*Truffa*) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;

Frode informatica: prevista dall'art. 640-*ter* c.p., 2° comma, e costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico;

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: previsto dall'art. 615 - *ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: prevista dall'art. 615 – *quater* c.p. e costituita dalla condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: prevista dall'art. 615 – *quinquies* c.p. e costituita dalla condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche: prevista dall'art. 617 - *quater*. c.p. e costituita dalla condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero le impedisce o le interrompe;

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: prevista dall'art. 617 – *quinquies* c.p. e costituita dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: previsto dall'art. 635-*bis* c.p. e costituito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: previsto dall'art. 635 – *ter* c.p. e costituito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: previsto dall'art. 635 – *quater* c.p. e costituito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dalla condotta di chi, tramite condotte di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati e programmi informatici altrui o con l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili i sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: previsto dall'art. 635-*quinquies* c.p. ed integrato se il danneggiamento di sistemi telematici o informatici è diretto a distruggere, a danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: prevista dall'art. 640-*quinquies* c.p. e costituita dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato;

In base all'art. 491-*bis* c.p. le fattispecie di reato di Falsità in atti si applicano anche ai documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria come se si trattasse di atti pubblici o scritture private.

Corruzione per un atto d'ufficio: prevista dall'art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa;

Istigazione alla corruzione: prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;

Concussione: prevista dall'art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: prevista dall'art. 319 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa;

Corruzione in atti giudiziari: prevista dall'art. 319-ter c.p., 2° comma, e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: prevista dall'art. 320 c.p., costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato;

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: previsti dall'art. 322-bis c.p., costituite dai fatti di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma, commessi:

- dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli artt. 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo punto di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali;

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate: previste dall'art. 453 c.p. e costituite dalla condotta di chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nel territorio dello Stato o al di fuori; di chiunque alteri monete genuine dandone

l'apparenza di un valore superiore; di chiunque, di concerto con chi ha alterato o contraffatto monete, le introduca nel territorio dello Stato o le detenga, spenda o metta comunque in circolazione; di chiunque acquisti o riceva da colui che le ha falsificate, ovvero da un intermediario, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate;

Alterazione di monete: prevista dall'articolo 454 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque alteri monete della qualità indicata dall'art. 453 c.p. (di cui sopra), scemandone il valore, oppure rispetto alle monete in tal modo alterate, ponga in essere le condotte previste dalla norma richiamata;

Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate: previste dall'art. 455 c.p. e costituite dalla condotta di chiunque, al di fuori delle due ipotesi di cui sopra, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione;

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: prevista dall'art. 457 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede;

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati: previsti dall'art. 459 c.p. e costituite dalla condotta di chiunque realizzi le condotte previste dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. di cui sopra, in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo: prevista dall'art. 460 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque contraffà carta filigranata utilizzata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollati, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta;

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata: previste dall'art. 461 c.p. e costituite dalla condotta di chiunque fabbrichi, acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati: previsto dall'art. 464 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, non essendo in concorso con la contraffazione o alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati;

False comunicazioni sociali: previste dall'art. 2621 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un

ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori: previste dall'art. 2622 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori;

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: previste dall'art. 2624 c.c. e costituite dalla condotta dei responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione;

Impedito controllo: previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;

Indebita restituzione dei conferimenti: prevista dall'art. 2626 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche in modo simulato, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: prevista dall'art. 2627 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante: previste dall'art. 2628 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

Omessa comunicazione del conflitto di interessi: prevista dall'art. 2629-bis c.c., e costituita dalla violazione dell'art. 2391 comma 1° c.c. realizzata dagli amministratori o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex art. 116 TUF) ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB o del TUF o della Legge n. 576 del 1982 o del D. Lgs. n. 124 del 1993;

Operazioni in pregiudizio dei creditori: previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;

Formazione fittizia del capitale: prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: prevista dall'art. 2633 c.c. e costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori;

Illecita influenza sull'assemblea: prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

Aggiotaggio: previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza:

previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni;

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

si intendono i delitti previsti come tali dal codice penale e dalle leggi speciali nonché altri delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999;

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:

reato previsto dall'art. 583-bis c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili ovvero provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle precedentemente indicate da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù:

reato previsto dall'art. 600 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero di chiunque riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni di lavoro o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha l'autorità sulla persona;

Prostituzione minorile:

previsto dall'art. 600-bis c.p. e costituito dalla condotta di chiunque induce alla prostituzione una persona minore di diciotto anni ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione;

Pornografia minorile:

reato previsto dall'art. 600-ter c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche,

produce materiale pornografico, induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche, fa commercio di materiale pornografico oppure chiunque, al di fuori delle ipotesi delineate, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale. Infine ricade nella fattispecie di reato chiunque, al di fuori dei casi descritti, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, tale materiale pornografico;

Detenzione di materiale pornografico: reato previsto dall'art. 600-*quater* c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, al di fuori delle ipotesi delineate in ordine alla pornografia minorile, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto;

Pornografia virtuale: fattispecie prevista dall'art. 600-*quater*.1 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque ponga in essere i reati descritti nei punti 39, 40, con riferimento a materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali, ossia realizzate con tecniche di elaborazione in tutto o in parte associate a situazioni reali, la cui qualità fa apparire come vere situazioni non reali, realizzate utilizzando minori di anni diciotto;

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: reato previsto dall'art. 600-*quinqüies* c.p. e costituito dalla condotta di chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile o comunque comprendenti tale attività;

Tratta di persone: reato previsto dall'art. 601 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero, al fine di commettere i delitti di riduzione o mantenimento di schiavitù o servitù, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi nel suo interno;

Acquisto o alienazione di schiavi: reato previsto dall'art. 602 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dal reato di tratta di persone, acquista, aliena o cede una persona che si trova in schiavitù o in servitù;

Associazione per delinquere : reato previsto dall'art. 416 c.p. (a cui rinvia la L. 146 del 2006) e costituito dalla condotta di tre o più persone che si associano per commettere più delitti;

Associazione di tipo mafioso : reato previsto dall'art. 416-*bis* c.p. (a cui rinvia la L. 146 del 2006) e costituito dalla condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone;

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri : reato previsto dall'art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (a cui rinvia la L. 146 del 2006) e costituito dalla condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-*bis* (contrabbando di tabacchi lavorati esteri ovvero condotta di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a 10 kg convenzionali);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope : reato previsto dall'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (a cui rinvia la L. 146 del 2006) e costituito dalla condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere più delitti di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Riciclaggio : reato previsto dall'art. 648-*bis* c.p. (a cui rinvia la L. 146 del 2006) e costituito dalla condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita : reato previsto dall'art. 648-*ter* c.p. (a cui rinvia la L. 146 del 2006) e costituito dalla condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto];

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina : reato previsto dall'art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286 (a cui rinvia la L. 146 del 2006) e costituito dalla condotta, salvo che il fatto costituisca più grave reato, di chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U., ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Fuori dalle ipotesi precedenti e se il fatto non costituisce più grave reato, è inoltre incriminata la condotta di chi, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente T.U.;

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria : reato previsto dall'art. 377-*bis* c.p. (a cui rinvia la L. 146 del 2006) e costituito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dalla condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere;

Favoreggiamento personale : reato previsto dall'art. 378 c.p. (a cui rinvia la L. 146 del 2006) e costituito dalla condotta di chiunque, dopo la commissione di un delitto per cui la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dai casi di concorso nel medesimo aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa;

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: reato previsto dagli artt. 589 e 590 co. 3° c.p. e costituito dalla condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di un uomo o una lesione personale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute sul lavoro;

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: reati previsti dagli artt. 648, 648 - *bis* e 648 - *ter* c.p. costituiti dalla condotta di chi, rispettivamente:

- fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi precedenti, impiega attività economiche o finanziarie denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto;

Abuso di informazioni privilegiate: reato previsto dall'art. 184 del TUF e costituito dalla condotta di chi, in possesso di un'informazione privilegiata - in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio - acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate;

Abuso di informazioni privilegiate: illecito amministrativo previsto dall'art. 187-*bis* del TUF, e costituito dalla condotta di chi, in possesso di una informazione privilegiata in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o di chi, per qualunque ragione in possesso di

informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate. Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato;

Manipolazione del mercato: reato previsto dall'art. 185 del TUF e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, compie operazione simulate o altri artifici, se tali condotte sono idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario interessato dalla notizia o dall'operazione;

Manipolazione del mercato: illecito amministrativo previsto dall'art. 187-ter del TUF e costituito dalla condotta di chi, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; oppure pone in essere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari o consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale o, comunque, utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente; oppure pone in essere qualunque altro artificio idoneo a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Associazione per delinquere reato previsto dall'art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma) e costituito dalla condotta di tre o più persone che si associano per commettere più delitti;

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 reato previsto dall'art. 416, sesto comma, c.p.;

Associazione di tipo mafioso reato previsto dall'art. 416-bis c.p. e costituito dalla condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone;

Scambio elettorale politico-mafioso reato previsto dall'art. 416-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro;

Sequestro di persona a scopo di estorsione reato previsto dall'art. 630 c.p. e costituito dalla condotta di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope reato previsto dall'art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 e costituito dalla condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere più delitti di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (*) reato previsto dall'art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.; (*) *Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona;*

Turbata libertà dell'industria o del commercio reato previsto dall'art. 513 c.p. e costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

Frode nell'esercizio del commercio reato previsto dall'art. 515 c.p. e costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine reato previsto dall'art. 516 c.p. e costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine;

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci reato previsto dall'art. 517 c.p. e costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale reato previsto dall'art. 517-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso oppure, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui sopra;

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari reato previsto dall'art. 517-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari oppure introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai

consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte;

Illecita concorrenza con minaccia o violenza” reato previsto dall’art. 513-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia);

Frodi contro le industrie nazionali reato previsto dall’art. 514 c.p. e costituito dalla condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale;

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa reato previsto dall’art. 171, legge 633/1941 comma 1 lett a) bis);

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione reato previsto dall’art. 171, legge 633/1941 comma 3;

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori reato previsto dall’art. 171-bis, legge 633/1941 comma 1;

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati reato previsto dall’art. 171-bis, legge 633/1941 comma 2;

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa reato previsto dall’art. 171-ter, legge 633/1941;

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione reato previsto dall'art. 171-septies, legge 633/1941;

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale reato previsto dall'art. 171-octies, legge 633/1941;

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria reato previsto dall'art 377-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Reati Ambientali art. 25 Undecies

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;**
- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;**
- **Scarico non autorizzato di acque reflue industriali;**
- **Scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione;**
- **Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di legge;**
- **Mancata osservanza dei divieti di scarico al suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;**
- **Scarico di sostanze vietate da navi o aeromobili;**
- **Attività abusiva di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti;**
- **Realizzazione o gestione di discariche abusive;**
- **Miscelazione non consentita di rifiuti;**
- **Violazione delle disposizioni di legge sul deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;**
- **Mancata comunicazione di evento inquinante – mancata bonifica dei siti;**

- Produzione ed uso di falsi certificati di analisi dei rifiuti,
- Traffico illecito di rifiuti;
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Produzione ed uso di falsi certificati di analisi dei rifiuti nell' ambito del SISTRI;
- Emissioni in atmosfera, con superamento dei valori limite di qualità dell'aria;
- Importazione esportazione, trasporto, utilizzo, detenzione e commercio di specie in via di Estinzione;
- Importazione esportazione, trasporto, utilizzo, detenzione e commercio di specie protette;
- Detenzione di mammiferi e rettili pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica;
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni;
- Impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- Inquinamento doloso dei mari;
- Inquinamento colposo dei mari;
- Distruzione di specie animali o vegetali protette;

art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Il D.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) **amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente**, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'**art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"**: prevede che le **pene disciplinate dall'articolo 22**, comma 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che riporta:

"...Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con:

- la reclusione da sei mesi a tre anni

- e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

siano aumentate da un terzo alla metà :

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età' non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

Capitolo II - Il Modello di S.p.A. NAVICELLI DI PISA - Parte Generale

1.7 Natura e Fonti del Modello.

Il presente MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, approvato dall'Amministratore Unico in data 27 GENNAIO 2014, costituisce regolamento interno di S.P.A. NAVICELLI DI PISA vincolante per la medesima.

Il presente MODELLO è ispirato alle *Linee Guida di Confindustria* e modulato sulle risultanze della c.d. mappatura dei rischi.

Il CODICE ETICO della SOCIETÀ costituisce il fondamento essenziale del presente MODELLO e le disposizioni di quest'ultimo si integrano con quanto previsto nel CODICE.

Il CODICE ETICO è allegato al MODELLO.

Il CODICE ETICO disciplina in concreto le condotte rilevanti di coloro che operano al servizio di S.P.A. NAVICELLI DI PISA. Tale codice contiene una serie di obblighi giuridici e doveri morali che definiscono l'ambito della responsabilità etica e sociale di ciascun partecipante all'organizzazione e che, nel loro complesso, costituiscono un efficace strumento volto a prevenire comportamenti illeciti o irresponsabili da parte dei soggetti che si trovano ad agire in nome e per conto dell'azienda; da questi principi generali discendono norme operative che conferiscono al CODICE applicabilità nella gestione corrente facendo riferimento, in genere, alle relazioni che devono esistere tra l'impresa e tutti gli *stake-holders*, tra cui la pubblica amministrazione.

Viene raggiunto così lo scopo di "individuare" i comportamenti attesi e quelli da evitare anche rispetto alle fattispecie costitutive dei reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/01 a prescindere da ogni possibile procedura o sistema di controllo. Il richiamo contenuto nello stesso CODICE ETICO al sistema sanzionatorio rende efficace lo strumento.

1.8 La costruzione del Modello e la sua struttura

L'elaborazione del MODELLO e la definizione delle sue caratteristiche sono state precedute dalla preliminare analisi:

- delle caratteristiche organizzative della società;
- della tipologia e caratteristiche del settore in cui la società opera;
- della normativa di riferimento e dei rischi riconducibili al settore economico di appartenenza.

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per la S.P.A. NAVICELLI DI PISA, ai sensi della disciplina dettata dal DECRETO sono state:

- *individuare le aree a "rischio reato" ex D. Lgs. 231/01*, attraverso l'esame della regolamentazione interna esistente nella S.P.A. NAVICELLI DI PISA, nonché attraverso "interviste" effettuate a tutti i responsabili delle Funzioni, al Presidente ed al Direttore Generale;
- *accertare*, tra le attività svolte da ciascuna direzione aziendale, *le singole attività "sensibili" ex D.lgs. 231/2001*, ovvero quelle attività che possono costituire, in via potenziale, l'occasione per la realizzazione delle condotte illecite previste dal DECRETO.

Non sono stati valutati i rischi di commissione dei *Reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo*, poiché è difficilmente ipotizzabile tale fattispecie nell'esercizio delle attività aziendali (la circolazione di monete avviene limitatamente alla cassa interna che anticipa ai dipendenti piccole somme di denaro per acquisti in contanti).

I *Delitti* connessi a *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* ed i *Delitti contro la personalità individuale* previsti negli artt. 25-*quater*-1 e 25-*quinquies*, rispettivamente, del DECRETO non sono astrattamente ipotizzabili nella realtà aziendale.

Non sono stati valutati i rischi di commissione di reato inerenti i delitti contro l'industria e il commercio ed i delitti in materia di violazione del diritto di autore, in quanto non ipotizzabili nell'ambito delle attività svolte dalla società, ad eccezione del reato di "Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore al fine di trarne profitto".

Analoga esclusione viene formulata per i delitti di criminalità organizzata, reato di "Associazione per delinquere" e "Associazione di tipo mafioso".

Le aree a "*rischio reato*" cui sono riconducibili, secondo criteri di omogeneità, le *attività "sensibili"*, sono riepilogate come segue:

| | AREE DI ATTIVITA' A «RISCHIO REATO» | FATTISPECIE DI REATO |
|---|--|---|
| A | Gestione dei rapporti di "alto profilo" istituzionale con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione | Corruzione e Istigazione alla corruzione |
| B | Ricerca, negoziazione e stipulazione di contratti di vendita con clienti/enti pubblici committenti, o partecipati da enti pubblici | Corruzione e Istigazione alla Corruzione |
| | | Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico |
| C | Gestione ed esecuzione dei contratti di vendita con i clienti/enti pubblici committenti o partecipati da enti pubblici | Corruzione e Istigazione alla Corruzione |
| | | Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico |
| D | Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione dell'espletamento degli adempimenti amministrativi connessi all'attività caratteristica | Corruzione e Istigazione alla corruzione |
| | | Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico |
| | | Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria |
| E | Gestione del sistema sicurezza ai sensi Del d.lgs. 81/08 (testo unico sicurezza) | Omicidio colposo |
| | | Lesioni personali colpose gravi o gravissime |
| | | Corruzione e istigazione alla corruzione |
| F | Gestione del ciclo passivo su beni, servizi e lavori | Ricettazione |
| | | Riciclaggio |
| | | Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| | | Concussione |
| G | Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente non connessi all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti o delle autorità di vigilanza | Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico |
| | | Corruzione e istigazione alla corruzione |
| | | Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza |
| H | Gestione degli adempimenti necessari alla richiesta di finanziamenti e/o agevolazioni e predisposizione della relativa documentazione | Corruzione e istigazione alla corruzione |
| | | Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche |
| | | Malversazione a danno dello Stato |
| | | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche |
| I | Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori | Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico |
| | | Corruzione e istigazione alla corruzione |
| J | Gestione dei rapporti con autorità giudiziaria | Corruzione in atti giudiziari |
| | | Corruzione e istigazione alla corruzione |
| | | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria |
| K | Gestione del sistema informativo aziendale | Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico |
| | | Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici |
| | | Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico |
| | | Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche |
| | | Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche |
| | | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici |

| | | |
|---|---|---|
| | | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità |
| | | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici |
| | | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità |
| | | Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, al fine di trarne profitto |
| L | Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio | False comunicazioni sociali |
| | | False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori |
| | | Illegale Ripartizione degli Utili e delle Riserve |
| | | Operazioni in Pregiudizio dei Creditori |
| | | Indebita Restituzione dei Conferimenti |
| M | Adempimenti societari | Corruzione e istigazione alla corruzione |
| | | Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico |
| | | Impedito Controllo |
| N | Gestione delle operazioni straordinarie e di finanza strategica | Operazioni in Pregiudizio dei Creditori |
| | | Formazione Fittizia del Capitale |
| | | False Comunicazioni Sociali |
| P | Atti del CdA o Amministratore Unico e supporto all'Assemblea | Omessa comunicazione del conflitto di interessi |
| | | Illecita influenza sull'assemblea |
| | | Formazione fittizia del capitale |
| | | Illegale ripartizione degli Utili e delle riserve |
| | | Operazioni in pregiudizio dei creditori |
| | | Indebita Restituzione dei Conferimenti |
| Q | Gestione della tesoreria e della finanza ordinaria | Ricettazione |
| | | Riciclaggio |
| | | Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| R | Reati Ambientali | Gestione e manutenzione del Canale, attività di dragaggio e trattamento dei fanghi |

Nell'ambito della Parte Speciale del presente MODELLO è riportato, per ciascuna area a "rischio reato", l'elenco delle attività "sensibili" identificate.

1.9 Finalità del Modello

Con l'adozione del MODELLO, la SOCIETÀ intende adempiere alle previsioni di legge, soprattutto conformandosi ai principi ispiratori del DECRETO, ai codici di autodisciplina ed alle raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza e Controllo, e rendere più efficace il sistema dei controlli e di *Corporate Governance*, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal DECRETO.

Il MODELLO si pone i seguenti obiettivi:

- a. conoscenza delle attività che presentano un rischio di realizzazione di reati rilevanti per la SOCIETÀ (attività a rischio); conoscenza delle regole che disciplinano le attività a rischio; adeguata, effettiva informazione dei destinatari in merito alle modalità e procedure da seguire nello svolgimento delle attività a rischio; consapevolezza circa le conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o alla SOCIETÀ per effetto della violazione di norme di legge, di regole o di disposizioni interne della SOCIETÀ;
- b. diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura d'impresa improntata alla *legalità*, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della SOCIETÀ di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle norme di autodisciplina, alle indicazioni delle autorità di vigilanza e controllo, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente MODELLO;
- c. diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura del *controllo*, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la SOCIETÀ – esclusivamente sulla base delle decisioni regolarmente assunte degli organi sociali competenti - si pone;
- d. esistenza di una chiara attribuzione dei poteri e di un adeguato sistema dei controlli.

In rapporto alla natura e alla dimensione dell'organizzazione specificamente interessata nonché al tipo di attività o funzione svolta, devono essere assunte misure concretamente idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività o funzioni, assicurando il costante rispetto della legge e di tutte le altre regole che intervengono a disciplinare l'attività o la funzione, individuando ed eliminando tempestivamente, o almeno riducendole al minimo possibile, le situazioni di rischio di commissione di reati.

Ai fini indicati nel paragrafo precedente, la SOCIETÀ adotta e attua, adeguandole costantemente, scelte regolamentari, organizzative e procedurali efficaci per:

- a. assicurare che le risorse umane, di qualsivoglia livello, siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel CODICE ETICO della SOCIETÀ, i principi e le previsioni del MODELLO, e in puntuale conformità alle norme di legge in materia, in particolare all'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori;
- b. favorire la collaborazione alla più efficiente, costante e diffusa realizzazione del MODELLO da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito della SOCIETÀ o con essa, sempre garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili a identificare comportamenti difforni da quelli prescritti;

- c. garantire che la ripartizione di poteri, competenze, funzioni, mansioni e responsabilità dei singoli soggetti operanti nella SOCIETÀ e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità, e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dalla SOCIETÀ. Il sistema delle procure e delle deleghe deve essere, a questo fine, indicato in un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e costantemente aggiornato, con la precisa indicazione dei poteri attribuiti, anche di spesa o finanziari, e dei limiti di autonomia;
- d. la SOCIETÀ riprova e sanziona comportamenti, da qualsivoglia motivo ispirati, che costituiscono un oggettivo superamento delle competenze, attribuzioni e poteri di ciascun soggetto, come determinati dalla legge e dalle regole che si applicano alla SOCIETÀ;
- e. prevedere che la determinazione degli obiettivi della SOCIETÀ o fissati per i DESTINATARI, a qualunque livello organizzativo e rispetto a ciascun settore organizzativo, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- f. rappresentare e descrivere le attività svolte dalla SOCIETÀ, la sua articolazione funzionale, l'organizzazione aziendale, i rapporti con le autorità di vigilanza e controllo, in documenti veridici e corretti, redatti sotto la responsabilità di persone chiaramente individuabili e tempestivamente aggiornati;
- g. attuare programmi di formazione e aggiornamento, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del CODICE ETICO e del MODELLO da parte di tutti coloro che operano nella SOCIETÀ o con essa, nonché da parte di tutti i soggetti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio di cui ai successivi paragrafi;
- h. consentire l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso a *Internet* esclusivamente per ragioni e finalità connesse all'attività lavorativa del dipendente, in conformità alle regole aziendali adottate in materia.

1.10 Destinatari del MODELLO

Le regole contenute nel MODELLO si applicano:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della SOCIETÀ;
- ai lavoratori subordinati della SOCIETÀ, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- a chi, pur non appartenendo alla SOCIETÀ, opera su mandato o nell'interesse della medesima;

Il MODELLO con il relativo CODICE ETICO costituiscono riferimenti indispensabili per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, *partners* nelle associazioni temporanee o società con cui la S.P.A. NAVICELLI DI PISA opera.

Nei contratti, patti fra soci o *partners*, ecc. dovrà essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti in tali documenti ovvero l'indicazione da parte del contraente della adozione di un proprio Modello ex D. Lgs. 231 /2001.

La SOCIETÀ diffonde il MODELLO attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del MODELLO, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la SOCIETÀ.

La SOCIETÀ riprova e sanziona qualsiasi comportamento in violazione, oltre che della vigente normativa, delle previsioni del MODELLO, del CODICE ETICO, e dei comportamenti posti in essere al fine di eludere tali leggi, il MODELLO o il CODICE ETICO, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della SOCIETÀ ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

1.11 Comunicazione e Formazione sul MODELLO

Il MODELLO sarà oggetto di ampia comunicazione affinché diventi un costante riferimento nelle attività aziendali.

In particolare, sarà oggetto di comunicazione:

- il Codice Etico a tutti i dipendenti al momento dell'approvazione, ai nuovi dipendenti al momento dell'assunzione e ai collaboratori al momento della stipula del contratto;
- il MODELLO a tutti i dipendenti.

Periodicamente, sarà prevista attività formativa, in particolare:

- subito dopo l'approvazione del MODELLO;
- in caso di modifiche e/o aggiornamenti;
- nell'ambito delle attività formative per i neoassunti.

La diffusione capillare dei principi e delle linee guida del MODELLO sarà effettuata a cura dei dirigenti responsabili dei singoli settori di attività.

1.12 Adozione, modifiche e aggiornamento del MODELLO.

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del MODELLO, idoneo a prevenire reati in genere e, in particolare, i REATI e gli ILLECITI AMMINISTRATIVI richiamati dal DECRETO:

- a. il Consiglio di Amministrazione modifica tempestivamente il MODELLO qualora siano state individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
- b. il Consiglio di Amministrazione aggiorna tempestivamente, in tutto o in parte, il MODELLO, su proposta dell'ORGANISMO DI VIGILANZA. Il Consiglio può conferire mandato al Presidente di apportare al Modello, acquisito il parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza, gli adeguamenti e/o aggiornamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche legislative cogenti, oppure a seguito di modifiche non sostanziali della struttura organizzativa e delle attività della società, nonché dei servizi offerti alla clientela;
- c. la Società elabora e apporta tempestivamente le modifiche delle procedure, non appena tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del MODELLO, dandone comunicazione all'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Le proposte di modifica al MODELLO sono preventivamente comunicate all'ORGANISMO, il quale, dopo debita istruttoria, formula il proprio parere al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di discostarsi dal parere dell'Organismo, deve fornire adeguata motivazione.

L'Organismo deve prontamente segnalare, in forma scritta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del MODELLO. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

1.13 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del DECRETO, l'organismo cui affidare il compito i) di vigilare continuamente sul funzionamento e l'osservanza del MODELLO, sulla sua diffusa ed efficace attuazione, sull'osservanza delle prescrizioni ivi contenute da parte di dipendenti, organi sociali, società di servizi ed altri soggetti terzi e sulla sua conseguente effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, nonché di ii) curare l'aggiornamento del MODELLO laddove risultino esigenze di adeguamento dello

stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e normative, deve essere un organismo interno alla società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Tale ORGANISMO deve essere caratterizzato da requisiti di, autonomia, indipendenza, professionalità, e continuità di azione.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'ORGANISMO risponda, nello svolgimento della sua funzione di controllo, solo al massimo vertice gerarchico cioè al C.d.A.

L'ORGANISMO non deve operare alle dipendenze ed in base alle direttive di alcuna altra funzione, né dell'alta direzione, né dell'organo decisionale e non deve assumere incarichi nel settore operativo.

L'ORGANISMO svolge le sue funzioni avendo cura di favorire, nella maggior misura possibile, una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella S.P.A. NAVICELLI DI PISA

L'ORGANISMO è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, da due membri, di cui almeno uno dotato di specifiche competenze professionali nelle materie rilevanti per la S.P.A. NAVICELLI DI PISA:

- a. un membro appartenente al personale della S.P.A. NAVICELLI DI PISA, in possesso di specifiche caratteristiche di onorabilità, professionalità ed indipendenza individuato preferibilmente nel Responsabile della Funzione di *Audit*;
- b. un membro esterno, in possesso di specifiche caratteristiche di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L'ORGANISMO dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e sino alla costituzione del nuovo organo amministrativo.

L'ORGANISMO provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso un specifico regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa il componente dell'Organismo con funzioni di Presidente al quale possono essere delegate specifiche funzioni.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'ORGANISMO e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'ORGANISMO della S.P.A. NAVICELLI DI PISA è supportato, di norma, dalle strutture della funzione di *Audit* e/o di altre Funzioni interne.

La nomina dei componenti dell'ORGANISMO e la revoca del medesimo (ad es. in caso di violazione dei propri doveri derivanti dal MODELLO) sono atti riservati alla competenza del C.d.A. o dell'Amministratore Unico della SOCIETÀ.

Nella scelta dei componenti gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'ORGANISMO, all'onorabilità ed all'indipendenza.

Nel provvedimento di nomina è definita la durata dell'incarico e le ipotesi di revoca.

Il C.d.A. o dell'Amministratore Unico non potrà eleggere a componente dell'ORGANISMO un soggetto a carico del quale esista una condanna, anche in primo grado o di patteggiamento, relativa a reati previsti dal DECRETO nonché nei confronti del quale sussistano cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste per gli

amministratori o non sussistano i requisiti di onorabilità previsti per i componenti il Collegio Sindacale, il tutto come disciplinato per le Società quotate.

La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, imperizia ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza / collaborazione con la S.P.A. NAVICELLI DI PISA.

1.14 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'ORGANISMO dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della S.P.A. NAVICELLI DI PISA, compreso l'organo decisionale ed i suoi componenti, collaboratori esterni e consulenti. Tali poteri possono essere esercitati al solo fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel MODELLO e dalle norme di attuazione del medesimo.

L'ORGANISMO dispone di autonomi ed adeguati poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico nel contesto di formazione del *budget* aziendale, su proposta dell'ORGANISMO stesso.

Inoltre, l'ORGANISMO può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi l'ORGANISMO deve informare il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico nella riunione immediatamente successiva.

All'ORGANISMO non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, ancorché relativi ad oggetti o questioni afferenti allo svolgimento delle attività dell'ORGANISMO.

Anche l'attività di controllo e di verifica, svolta dall'ORGANISMO, è strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del MODELLO e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della S.P.A. NAVICELLI DI PISA

I componenti dell'Organismo nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni conosciute nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

Nello specifico, l'ORGANISMO, nell'ambito della sua attività volta a vigilare sull'effettiva ed efficace attuazione del MODELLO, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel costante rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- a) svolge periodica attività ispettiva e di controllo, anche a campione, la cui cadenza temporale è, nel minimo, motivatamente predeterminata dall'ORGANISMO stesso, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie delle attività sensibili e dei loro punti critici; si riunisce almeno trimestralmente e delle riunioni redige verbale e custodisce copie;

- b) ha accesso a tutte le informazioni, da chiunque detenute, concernenti le attività a rischio;
- c) può, anche senza preavviso, chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività a rischio, a tutto il personale dipendente che svolga, continuativamente o occasionalmente, attività a rischio o che alle stesse sovrintenda;
- d) può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale, ai collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla S.P.A. NAVICELLI DI PISA e in genere a tutti i soggetti esterni tenuti, nei limiti previsti, all'osservanza del MODELLO; l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'ORGANISMO deve essere inserito nei singoli contratti;
- e) gli incontri con i diversi organi interni alla SOCIETÀ devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita sia presso l'ORGANISMO che presso gli altri organi;
- f) può effettuare ispezioni anche coordinandosi con eventuali servizi di sicurezza dell'ente di cui può avvalersi;
- g) si avvale del personale appartenente alla funzione di *Audit* o, qualora necessario, per la natura delle verifiche, ad altre funzioni della S.P.A. NAVICELLI DI PISA, individuando uno *staff* dedicato, e concordando preventivamente l'impiego del personale con il responsabile della Funzione, sempre che non vi ostino ragioni di urgenza. I provvedimenti concernenti la dotazione organica, la destinazione ad altro incarico e l'adozione di misure disciplinari per la Funzione di *Audit* sono assunti con parere favorevole dell'ORGANISMO;
- h) può rivolgersi, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche, in ragione della particolare delicatezza delle indagini o del loro oggetto;
- i) sottopone al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico le segnalazioni per l'eventuale adozione di procedure sanzionatorie;
- j) salvo criticità rilevate che richiedano maggior tempestività nella segnalazione, redige periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola, unitamente a un motivato rendiconto delle spese sostenute, al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione consiliare utile. Le relazioni, riportate nel libro dei verbali, contengono altresì eventuali proposte

di integrazione e modifica del MODELLO e delle procedure per la sua attuazione;

- k) può richiedere la convocazione e l'incontro con il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico; questi, a loro volta, possono richiedere un confronto diretto con l'ORGANISMO;
- l) deve redigere un piano annuale per le attività dell'anno successivo;
- m) in sintesi, le relazioni periodiche predisposte dall'ORGANISMO devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:
 - i. eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione del MODELLO;
 - ii. il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al MODELLO;
 - iii. le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla S.P.A. NAVICELLI DI PISA, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
 - iv. nella relazione di fine esercizio, una valutazione complessiva sull'attuazione e sull'efficacia del MODELLO, con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche con particolare attenzione alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie sia in entrata che in uscita necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici connotati da maggiori margini di discrezionalità;
 - v. consuntivo delle segnalazioni ricevute nel corso del periodo di riferimento;
- n) si avvale di una Segreteria dedicata per ogni attività di supporto.

1.15 Obblighi di informazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'ORGANISMO deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di segnalazione, da parte dei DIPENDENTI, degli ORGANI SOCIALI, dei CONSULENTI e dei PARTNERS in merito a comportamenti, atti od eventi che potrebbero determinare violazione od elusione del MODELLO o delle relative procedure e quindi che potrebbero ingenerare responsabilità di S.P.A. NAVICELLI DI PISA ai sensi del DECRETO.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel MODELLO rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i DIPENDENTI hanno il dovere di trasmettere all'ORGANISMO eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei REATI;

- i DIPENDENTI con la qualifica di Dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'ORGANISMO eventuali violazioni poste in essere da DIPENDENTI, COLLABORATORI, CONSULENTI e CONTROPARTI CONTRATTUALI, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della SOCIETÀ o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I CONSULENTI e i PARTNERS, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti o per conto della S.P.A. NAVICELLI DI PISA, effettuano la segnalazione direttamente all'ORGANISMO.

L'ORGANISMO valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 14.

L'ORGANISMO non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime fatta eccezione per quelle che contengono circostanziate e documentate denunce.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di *carattere generale* sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'ORGANISMO le informazioni concernenti:

- a. le operazioni significative e rilevanti che ricadono nelle aree definite a rischio, previa individuazione da parte dell'ORGANISMO della nozione di "operazione significativa e rilevante";
- b. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i REATI, previsti dal D.Lgs. e successive modificazioni, qualora tali indagini coinvolgano la S.P.A. NAVICELLI DI PISA o suoi DIPENDENTI, ORGANI SOCIETARI;
- c. le richieste di assistenza legale inoltrate dai DIPENDENTI in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti per i REATI di cui al DECRETO;
- d. i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali della S.P.A. NAVICELLI DI PISA nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del DECRETO;
- e. le notizie relative ai procedimenti sanzionatori rilevanti, previa individuazione da parte dell'ORGANISMO della soglia di rilevanza, ed alle eventuali misure irrogate ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di REATI o violazione delle regole di comportamento o procedurali del MODELLO;

- f. ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del MODELLO.

Periodicamente l'Organismo propone al C.d.A. eventuali modifiche/integrazioni da apportare all'elenco sopra indicato.

Gli obblighi di segnalazione di COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla S.P.A. NAVICELLI DI PISA.

E' istituito un canale di comunicazione per la consultazione ed informazione dell'Organismo di Vigilanza consistenti nei seguenti recapiti:

- posta elettronica: organismodivigilanza@navicelli.it

1.16 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni.

1.17 Il sistema sanzionatorio

L'art. 6 comma 2 del DECRETO prevede l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare i comportamenti difformi da quelli previsti dal modello organizzativo o dalle procedure di attuazione, al fine di rendere più efficace il funzionamento del sistema di controllo.

Tale sistema deve essere differenziato per i dipendenti - ovvero coloro che sono soggetti alla direzione e alla sorveglianza da parte dei dirigenti - per i dirigenti stessi - in relazione alla diversa tipologia contrattuale che li lega alla società - ed infine, per gli amministratori.

Per i dipendenti il sistema sanzionatorio farà essenzialmente riferimento al già esistente Codice disciplinare nel rispetto delle previsioni dello Statuto dei Lavoratori e dei vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti.

Per i dirigenti, ed in particolare per coloro che rivestono ruoli di responsabilità con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione anche di una singola unità organizzativa, il mancato rispetto di tali regole farà venir meno il rapporto fiduciario esistente e, potrà portare, in relazione alla gravità del fatto, alla interruzione del rapporto di lavoro.

Nel caso di violazione delle regole del MODELLO e delle procedure da parte degli amministratori, l'ORGANISMO provvederà immediatamente ad informarne con relazione scritta il C.d.A. o all'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale. Il C.d.A. o l'Amministratore Unico potrà applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge e, nei casi più gravi, e comunque quando la mancanza sia tale da ledere la

fiducia della SOCIETÀ nel responsabile, il C.d.A. o l'Amministratore Unico potrà convocare l'Assemblea proponendo la revoca della carica.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'ORGANISMO deve darne immediata comunicazione al C.d.A. o all'Amministratore Unico mediante relazione scritta.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Gli accertamenti istruttori e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del MODELLO rientrano nell'esclusivo potere degli organi della SOCIETÀ competenti in virtù delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto o dai regolamenti interni.

Ogni violazione o elusione del MODELLO o delle procedure in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'ORGANISMO, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Tutti i destinatari del MODELLO hanno il dovere di effettuare le segnalazioni di cui al comma precedente.

L'ORGANISMO deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del MODELLO.

Il codice disciplinare della S.P.A. NAVICELLI DI PISA ai sensi della legge 20/5/1970 n° 300, art 7 comma 1, in applicazione dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro, prevede specifici criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari previsti dal contratto stesso e di seguito elencati:

- a) rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- b) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
- c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione non superiore a 10 giorni;
- d) trasferimento per punizione o licenziamento con preavviso e con indennità;
- e) licenziamento senza preavviso e con indennità.

Fermo restando l'attuale regolamento delle azioni disciplinari, si prevede il seguente schema di riferimento:

- a) incorre nel rimprovero verbale o scritto il dipendente che non osserva scrupolosamente le regole procedurali e di comportamento prescritte nel MODELLO o derivanti dall'applicazione dello stesso alle singole attività a rischio, regole portate a conoscenza del dipendente stesso con ordini di servizio, comunicati o altri mezzi idonei, qualora tale inosservanza non abbia

- generato *alcun danno* per S.P.A. NAVICELLI DI PISA (la scelta tra rimprovero scritto o verbale dipende dall'entità della violazione);
- b) incorre nella multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione il dipendente che più volte ricada nei comportamenti sanzionati al punto precedente;
 - c) incorre nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione non superiore a 10 giorni il dipendente che non osservando le regole procedurali e di comportamento prescritte nel MODELLO o derivanti dall'applicazione dello stesso alle singole attività a rischio, regole portate a conoscenza del dipendente stesso con ordini di servizio, comunicati o altri mezzi idonei, abbia generato per la S.P.A. NAVICELLI DI PISA un *danno lieve* e sia stato possibile evitare ulteriori danni;
 - d) incorre nel trasferimento per punizione o nel licenziamento con preavviso e con indennità il dipendente che non fa osservare al personale da lui coordinato le regole procedurali o di comportamento prescritte nel MODELLO o derivanti dall'applicazione dello stesso alle singole attività a rischio o il dipendente che, oltre a violare personalmente le regole di cui sopra, opera in maniera tale da rendere inefficaci anche i controlli sovraordinati arrecando, così, un *danno significativo* per la SOCIETÀ;
 - e) incorre nel licenziamento senza preavviso e con indennità il dipendente che, dolosamente, opera direttamente o fa operare i propri collaboratori in violazione delle regole procedurali o di comportamento prescritte nel MODELLO o derivanti dall'applicazione dello stesso alle singole attività a rischio, arrecando un *grave danno* alla SOCIETÀ.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso, neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso ex art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare. Con la contestazione può essere disposta la revoca delle eventuali procedure affidate al soggetto interessato.

Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del MODELLO o delle procedure per la sua attuazione da parte di collaboratori o controparti contrattuali, l'ORGANISMO informa il Responsabile della Funzione competente ed il Responsabile dell'Area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, mediante relazione scritta. Nei confronti dei responsabili è deliberata, dagli organi competenti in base alle regole interne della SOCIETÀ, anche la risoluzione dei contratti o dei rapporti.

2 Capitolo III - Il Modello della S.p.A. NAVICELLI DI PISA - Parte Speciale

2.1 Premessa

Conformemente alle indicazioni contenute nel Decreto, il MODELLO deve «individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati» (cfr. art. 6, comma 2, lett. a, del Decreto). L'identificazione delle aree a *“rischio reato”* e delle attività *“sensibili”* alla realizzazione degli illeciti indicati nel medesimo articolato ha rappresentato, pertanto, il punto di partenza per la definizione del MODELLO della S.P.A. NAVICELLI DI PISA.

Il lavoro di realizzazione del MODELLO si è quindi sviluppato in diverse fasi, realizzate nel rispetto dei principi fondamentali della documentabilità e della verificabilità delle attività svolte.

Inoltre, sempre in conformità all'art. 6 del DECRETO, il sistema dei controlli interni deve prevedere, in relazione ai reati da prevenire: *i)* specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della SOCIETÀ; *ii)* deve individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Pertanto, nell'ambito delle attività preordinate alla definizione del Modello, si è, altresì, provveduto all'identificazione di principi di controllo che devono sovrintendere l'operatività aziendale nell'ambito dei processi aziendali correlati alle aree a *“rischio reato”* identificate.

2.2 Identificazione delle aree a rischio.

Ogni azienda presenta i propri specifici ambiti di rischiosità, che possono essere individuati soltanto tramite una puntuale analisi interna dell'organizzazione aziendale e delle attività da essa svolte. Allo scopo di delineare il profilo di rischio della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, sono state svolte le seguenti attività:

- analisi delle aree di attività di ciascuna funzione aziendale, mediante interviste a tutti i responsabili di funzione e delle Aree operative della Società;
- individuazione e mappatura delle aree *“a rischio reato”* e delle relative attività *“sensibili”* pertinenti ciascuna funzione aziendale;
- analisi del profilo di rischio, per ciascuna attività identificata come *“sensibile”*, mediante identificazione dei reati potenzialmente realizzabili; in tale ambito, si è proceduto altresì ad una valutazione del grado di rischiosità, tenuto conto delle sanzioni applicabili e della rilevanza dell'attività nel contesto aziendale;
- analisi delle modalità di realizzazione delle condotte illecite;
- identificazione dei processi aziendali di riferimento nell'ambito dei quali devono essere previsti i controlli a presidio delle fattispecie di rischio identificate (c.d. *“protocolli”*).

È stata successivamente svolta un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività, finalizzata a verificare i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, nonché la sussistenza o insussistenza di ciascuna delle ipotesi di reato indicate dal Decreto.

In allegato al presente Modello, sono riportate, in maggior dettaglio, le risultanze dell'attività di mappatura delle aree a "rischio reato" e delle attività "sensibili".

Nella complessiva operatività aziendale della Società, sono individuate, nell'ambito delle *Aree di attività a "rischio reato"* evidenziate nella Parte Generale, le seguenti attività *sensibili*.

A. Gestione dei rapporti di "alto profilo" istituzionale con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione

Le attività sensibili individuate in tale area sono:

1. Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti Istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti a Enti pubblici di rilevanza nazionale, locale ed internazionale (Istituzioni, Stati esteri, Regioni, Province, etc.), e Autorità deputate alla regolamentazione e gestione dei settori di interesse del Gruppo.

Fattispecie di reato: Corruzione e istigazione alla corruzione

B. Ricerca, negoziazione e stipulazione di contratti con enti pubblici o società partecipate da enti pubblici

Le attività sensibili individuate in tale area sono:

1. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, connessi ad attività commerciali nei confronti dei clienti della PA (Italia ed Estero) quali:
 - Soggetti Istituzionali, al fine di acquisire informazioni utili all'individuazione di nuove opportunità di business;
 - Clienti/Enti Pubblici potenziali committenti al fine dell'individuazione di nuove opportunità di business.

Fattispecie di reato: Corruzione e Istigazione alla Corruzione

2. Gestione dei rapporti con il Cliente/Ente Pubblico committente per la condivisione delle specifiche tecniche del servizio descritte nella richiesta d'offerta o nella lettera di invito a presentare un'offerta.

Fattispecie di reato: Corruzione e Istigazione alla Corruzione

3. Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione delle offerte, tecniche ed economiche, relative alla richiesta ricevuta dal Cliente/Ente Pubblico committente, nonché dell'eventuale documentazione amministrativa richiesta.

Fattispecie di reato: Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

4. Gestione dei rapporti con il Cliente/Ente Pubblico committente per la definizione dell'offerta e per l'integrazione dell'eventuale documentazione amministrativa allegata alla stessa.

Fattispecie di reato: Corruzione e Istigazione alla Corruzione

C. Gestione ed esecuzione dei contratti con enti pubblici o società partecipate da enti pubblici

Le attività sensibili individuate in tale area sono:

1. Gestioni dei rapporti con i Clienti/Enti Pubblici committenti nell'esecuzione del contratto.

Fattispecie di reato: Corruzione e Istigazione alla Corruzione, Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

2. Gestione dei rapporti con i Clienti/Enti Pubblici committenti nella gestione di eventuali reclami.

Fattispecie di reato: Corruzione e Istigazione alla Corruzione, Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

D. Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione dell'espletamento degli adempimenti amministrativi connessi all'attività caratteristica

Le attività sensibili individuate in tale area sono:

1. Gestione dei rapporti con Enti/Funzionari Pubblici competenti in occasione della richiesta di concessioni, autorizzazioni e relativi adempimenti, anche in sede di verifiche ed ispezioni.

Fattispecie di reato: Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, Corruzione e Istigazione alla Corruzione

E. Gestione del sistema sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08 (testo unico sicurezza)

Le attività sensibili individuate in tale area sono:

1. Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza), anche con riferimento all'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto d'opera o di somministrazione).

Fattispecie di reato: Omicidio colposo, Lesioni personali colpose (gravi o gravissime)

2. Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di sicurezza e in occasione di verifiche ed ispezioni (es. ASL, Ispettorato del Lavoro, etc.).

Fattispecie di reato: Corruzione e istigazione alla corruzione

F. Gestione del ciclo passivo su beni, servizi e lavori

Le attività sensibili individuate in tale area sono:

1. Gestione degli Acquisti di beni, servizi e lavori effettuate mediante trattativa privata.

Fattispecie di reato: Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

G. Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente non connessi all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti o delle autorità di vigilanza

Le attività sensibili individuate in tale area sono:

1. Gestione degli adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e degli altri enti competenti in materia fiscale, tributaria e ambientale (es. trasmissione periodica dell'Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, etc.). Gestione dei rapporti con funzionari di Enti Pubblici e di Autorità di pubblica sicurezza (ad es. Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate) in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti.

Fattispecie di reato: Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, Corruzione e istigazione alla corruzione

2. Gestione di rapporti con soggetti pubblicisticamente qualificati relativi alla gestione di beni immobili e beni mobili registrati.

Fattispecie di reato: Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, Corruzione e istigazione alla corruzione

3. Rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti (es. Garante per la Protezione dei Dati Personali e gestione delle comunicazioni e delle informazioni ad essa dirette, anche in occasione di verifiche ispettive.

Fattispecie di reato: Corruzione e istigazione alla corruzione, Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza

H. Gestione degli adempimenti necessari alla richiesta di finanziamenti e/o agevolazioni e predisposizione della relativa documentazione

Le attività sensibili individuate in tale area sono:

1. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali, per l'ottenimento delle informazioni connesse a Bandi di gara riguardanti finanziamenti a fondo perduto, contributi o erogazioni pubbliche.

Fattispecie di reato: Corruzione e istigazione alla corruzione

2. Predisposizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.) e/o della documentazione di rendicontazione.

Fattispecie di reato: Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato, Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

3. Gestione dei rapporti con Enti pubblici nel corso della collaborazione finalizzata alla predisposizione/trasmissione all'Ente erogante di prospetti, relazioni, documenti di integrazione per l'ottenimento dell'erogazione e nella gestione dei finanziamenti.

Fattispecie di reato: Malversazione a danno dello Stato, Corruzione e istigazione alla corruzione

I. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori

Le attività sensibili individuate in tale area sono:

1. Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
 - Predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
 - Autorizzazione per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette;
 - Ottenimento della Certificazione di Ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio;
 - Elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
 - Controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
 - Esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici;

- Esecuzione dei pagamenti relativi a eventuali procedimenti di mobilità e CIG (Cassa Integrazione Guadagni) etc..

Fattispecie di reato: Corruzione e istigazione alla corruzione, Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

2. Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici nell'ambito del rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate, anche in occasione di verifiche ispettive:
 - Stipula di una Convenzione Ordinaria o di Integrazione Lavorativa al fine di assolvere l'obbligo di assunzione dei disabili in maniera graduale e programmata;
 - Presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale dell'azienda ai competenti uffici istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna provincia;
 - Definizione del Piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età etc.

Fattispecie di reato: Corruzione e istigazione alla corruzione, Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

J. Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (es. Civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività

Le attività sensibili individuate in tale area sono:

1. Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte.

Fattispecie di reato: Corruzione in atti giudiziari

2. Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte.

Fattispecie di reato: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

3. Gestione dei rapporti con Enti Pubblici e con Organi di Regolazione, Vigilanza e Controllo, in occasione di contenziosi con gli stessi (ad esempio, Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Provincia, ecc).

Fattispecie di reato: Corruzione e Istigazione alla corruzione

K. Gestione del sistema informativo aziendale

Le attività sensibili individuate in tale area sono:

1. Gestione della sicurezza logica dei sistemi da eventuali attacchi esterni;
2. Gestione della sicurezza fisica dei sistemi;
3. Gestione della sicurezza e tracciabilità degli accessi alla rete di personale che opera dall'interno delle strutture aziendali;
4. Gestione della sicurezza dei dati sui pc e sui server.
5. Gestione delle licenze relative a software utilizzati per svolgere le attività caratteristiche della società.

Fattispecie di Reato: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, Diffusione di apparecchiature/dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; Abusiva duplicazione, per trarne profitto di programmi per elaboratore.

L. Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio

Le attività sensibili individuate in tale area sono:

1. Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
 - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori);
 - Gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
 - Gestione amministrativa e contabile del magazzino;
 - Gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti;
 - Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
 - Verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti.

Fattispecie di Reato: False Comunicazioni Sociali, False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

2. Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico.

Fattispecie di Reato: False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

3. Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.

Fattispecie di Reato: Illegale Ripartizione degli Utili e delle Riserve, Operazioni in Pregiudizio dei Creditori, Indebita Restituzione dei Conferimenti

M. Adempimenti societari

Le attività sensibili individuate in tale area sono:

1. Gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. Tribunale, CCIAA, l'Ufficio del Registro, etc).

Fattispecie di Reato: Corruzione e istigazione alla corruzione, Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

2. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio/Consolidato, e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.

Fattispecie di Reato: Impedito Controllo

3. Tenuta delle scritture contabili e dei libri contabili e sociali.

Fattispecie di Reato: Impedito Controllo

N. Gestione delle operazioni straordinarie e di finanza strategica

Le attività sensibili individuate in tale area sono:

1. Predisposizione di situazioni patrimoniali, di prospetti e delle attività funzionali alla realizzazione di:
 - Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale della Società;
 - Operazioni di finanza strutturata (ad esempio, ristrutturazione del debito, emissione di prestiti obbligazionari, ecc.).

Fattispecie di Reato: Operazioni in Pregiudizio dei Creditori, Formazione Fittizia del Capitale, Illecite Operazioni sulle Azioni della Società Controllante, False Comunicazioni Sociali.

O. Atti del CdA o dell'Amministratore Unico e supporto all'assemblea

Le attività sensibili individuate in tale area sono:

1. Attività di supporto alle riunioni assembleari e attività del C.d.A. o dell'Amministratore Unico connesse in particolare alle deliberazioni su aspetti economico-finanziari.

Fattispecie di Reato: Illecita influenza sull'assemblea, Formazione fittizia del capitale, Illegale ripartizione degli Utili e delle riserve, Operazioni in pregiudizio dei creditori, Indebita Restituzione dei Conferimenti

P. Gestione della Tesoreria e della finanza ordinaria

Le attività sensibili individuate in tale area sono:

1. Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista finanziaria.

Fattispecie di Reato: Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Q. Gestione delle attività sensibili

Le attività sensibili individuate in tale area sono:

1. Tutte le attività sensibili sopra riportate, alle quali sono collegati delitti potenzialmente realizzabili in forma associativa ex. art. 416 c.p. (ad esclusione del sesto comma) e art. 416 bis c.p.

Fattispecie di Reato: Associazione a delinquere, Associazione di tipo mafioso

2.3 Principi di controllo per la prevenzione dei reati

In relazione alle fattispecie di Reato e alle attività sensibili esposte al rischio sopra descritte, lo schema dei controlli interni previsto nella presente sezione del MODELLO ha la funzione di:

- individuare i processi aziendali, funzionali e strumentali, a presidio delle aree di attività a rischio Reato;

- richiamare i principi organizzativi e di controllo rilevanti che devono caratterizzare il sistema organizzativo e di controllo della SOCIETA' ed ai quali, di conseguenza, i destinatari devono attenersi nell'espletamento delle attività di competenza nell'ambito dei processi aziendali funzionali e strumentali; tali principi organizzativi e di controllo devono, pertanto, trovare attuazione nell'ambito del più ampio sistema di protocolli/procedure in essere presso la SOCIETA'.

È fatto espresso obbligo ai destinatari di prendere debita cognizione degli elementi costitutivi e delle modalità realizzative dei Reati menzionati, al fine di poter ponderare le possibili conseguenze, anche sul piano contrattuale e risarcitorio, dei comportamenti che gli stessi pongono in essere in nome e/o per conto della SOCIETA'.

Nei paragrafi seguenti vengono evidenziati i *Principi generali di controllo* applicabili a tutte le attività aziendali a rischio, e una serie di *Principi specifici di controllo*, che rappresentano una migliore esplicitazione di alcuni dei principi generali applicati ai processi a presidio delle attività a "Rischio reato".

Tali principi specifici, che costituiscono delle linee guida di controllo sul processo, devono trovare maggior declinazione e completamento nell'ambito di altre fonti normative interne alla SOCIETA' (regolamenti, policy, procedure).

2.3.1 Principi generali

In linea generale, il sistema di organizzazione della SOCIETA' deve rispettare i requisiti fondamentali di: esplicita formalizzazione delle norme comportamentali; chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna funzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali; precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità; adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare devono essere perseguiti i seguenti principi:

Norme comportamentali

- deve essere prevista l'esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte (cfr. 3.1).

Definizioni di ruoli e responsabilità

- la regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea, le attività proprie di ciascuna struttura;
- tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

Procedure e norme interne

- le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni

momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato;

- deve essere individuato e formalizzato un Responsabile per ciascuna attività sensibile, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell'attività stessa.

Segregazione dei compiti

- all'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla;
- non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

Poteri autorizzativi e di firma

- deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l'impresa e manifestando la sua volontà;
- i poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe;
- sono previsti meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni;
- il sistema di deleghe deve identificare, tra l'altro:
 - i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
 - l'accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente assunzione degli obblighi conferiti;
 - le modalità operativa di gestione degli impegni di spesa;
- le deleghe sono attribuite secondo i principi di:
 - autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico-professionale del delegato;
 - disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.

Attività di controllo e tracciabilità

- nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità);
- i documenti rilevanti per lo svolgimento delle attività sensibili devono essere adeguatamente formalizzati e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di

- tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti;
- devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati *report di monitoraggio* che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie;
 - deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano; il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni;
 - i documenti riguardanti l'attività della SOCIETÀ, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili sono archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
 - l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o a loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla società di revisione eventualmente nominata e all'Organismo.

2.3.2 Processi funzionali e/o strumentali a presidio delle aree a “rischio reato”

L'individuazione e l'analisi delle attività sensibili descritte nel par. 2.2, ha permesso l'identificazione dei processi aziendali nel cui ambito la costante attuazione del sistema di controllo interno concorre a mitigare i rischi.

Un processo viene definito “funzionale”, laddove parte o tutte le attività che lo compongono sono “sensibili” (cfr. par 2.2) alle fattispecie di Reato previste dal Decreto. Un processo viene definito “strumentale” laddove le attività che lo compongono non risultano direttamente “sensibili” ma definiscono le modalità operative attraverso le quali vi sia la possibilità di commettere una delle fattispecie di Reato (es. Corruzione, Riciclaggio) previste dal Decreto.

Alcuni processi, per le loro caratteristiche intrinseche, possono assumere contemporaneamente la valenza “funzionale” e “strumentale”.

Per la Spa NAVICELLI DI PISA i processi *funzionali* individuati risultano:

1. *Gestione delle Negoziazioni dirette con la Pubblica Amministrazione e Partecipazione alle Gare Pubbliche d'Appalto*: il processo descrive i criteri generali e le modalità operative per la partecipazione della SpA NAVICELLI DI

PISA a negoziazioni dirette ed a Gare indette con bando pubblico relativamente alle fasi propedeutiche di predisposizione e negoziazione dell'offerta, alla fase di aggiudicazione e alle attività post-aggiudicazione relative alla formalizzazione del contratto di servizio.

2. *Acquisizione e Gestione di autorizzazioni e concessioni dalla PA*: il processo definisce la gestione delle attività relative all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni e permessi da parte degli Enti Pubblici (connesse alle attività caratteristiche della SpA NAVICELLI DI PISA), nonché la gestione dei rapporti con i funzionari pubblici, durante le diverse fasi dell'iter autorizzativo. Il processo comprende le seguenti fasi: predisposizione della documentazione, invio della documentazione richiesta e rapporti con i Funzionari degli Enti Pubblici coinvolti in costanza di autorizzazione, concessione o permesso, con eventuale verifica conclusiva o collaudo.
3. *Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e gli Organi di Regolazione, Vigilanza e Controllo*: tale processo descrive le attività che sovrintendono alla gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche e gli Organismi di Vigilanza in occasione di adempimenti, comunicazioni o relazioni di qualsivoglia natura. Sono normati in questo processo, tra gli altri: gli adempimenti e le comunicazioni in materia fiscale, tributaria, societaria e ambientale nei confronti della PA, gli adempimenti e le comunicazioni verso le Autorità Amministrative Indipendenti, le Autorità Regolatorie, gli Enti Pubblici per richieste di contributi o finanziamenti, i rapporti con Borsa Italiana e Consob e le relazioni di "alto profilo" con soggetti istituzionali.
4. *Gestione dei rapporti con funzionari degli Organi di Regolazione, Vigilanza e Controllo ed altre autorità pubbliche, in occasione di verifiche ispettive*: il processo fa riferimento alle attività poste in essere in occasione di visite ispettive e accertamenti da parte di funzionari degli Organismi di Vigilanza ed altre autorità pubbliche, volte all'accertamento dell'effettivo adempimento delle misure di legge di volta in volta interessate nell'operatività. Il processo comprende le fasi di accoglimento, accertamento e verbalizzazione.
5. *Gestione degli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori*: tale processo comprende le attività operative nell'ambito della gestione della qualificazione fornitori, degli approvvigionamenti (dalla predisposizione della richiesta di acquisto alla contabilizzazione della fattura) e della gestione delle procedure di Gara.
6. *Gestione della Tesoreria e della finanza ordinaria*: il processo definisce la gestione dei flussi monetari (incassi e pagamenti), dell'operatività della tesoreria e delle operazioni di investimento necessarie per la provvista finanziaria a breve termine.

7. *Gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro*: il processo descrive le attività e gli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza).
8. *Gestione della Sicurezza Informatica*: il processo riguarda le attività relative alla gestione e al controllo della sicurezza dei sistemi, delle reti e dei dati, alle modalità di trattamento delle informazioni riservate e al monitoraggio dei profili di autorizzazione.
9. *Predisposizione del Bilancio Civilistico e Consolidato*: il processo riguarda la predisposizione dell'informativa periodica (Bilancio Civilistico e Consolidato, Relazione Semestrale, Relazione Trimestrale) e la trasmissione della stessa alle Autorità preposte, secondo quanto previsto dalla Normativa vigente per le Società quotate.
10. *Gestione delle operazioni straordinarie*: all'interno di tale processo rientrano le attività relative alle cosiddette operazioni straordinarie, quali: scissioni, fusioni, acquisizioni e le attività relative a operazioni di finanza strategica quali, ristrutturazione del debito ed emissioni obbligazionarie.
11. *Gestione del contenzioso*: tale processo descrive le modalità di attivazione e gestione degli accordi transattivi e del contenzioso (giudiziale ed arbitrale) con qualsiasi soggetto terzo, pubblico o privato.
12. *Gestione dei Rapporti con Sindaci, Revisori e Soci*: tale processo descrive le attività riguardanti la gestione delle informazioni e la tracciabilità dei rapporti con il Collegio Sindacale, Soci e Revisori, quali: lo svolgimento di verifiche periodiche, la messa a disposizione di documentazione societaria, la comunicazione di dati societari /aziendali di qualsiasi natura.
13. *Atti del CdA o dell'Amministratore Unico e supporto all'assemblea*: in tale ambito sono ricomprese le attività istituzionali del Consiglio di Amministrazione con particolare evidenza delle attività sensibili ai fini D. Lgs. 231/01 sulle delibere relative a materie economico-patrimoniali e la regolamentazione volta ad evitare la possibile insorgenza di conflitti di interessi nei soggetti apicali.

Per la Spa NAVICELLI DI PISA i processi *strumentali* individuati risultano:

1. *Gestione degli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori*: tale processo comprende le attività operative nell'ambito della gestione della qualificazione fornitori, degli approvvigionamenti (dalla predisposizione della richiesta di acquisto alla contabilizzazione della fattura) e della gestione delle procedure di Gara.

2. *Gestione della Tesoreria e della finanza ordinaria*: il processo definisce la gestione dei flussi monetari (incassi e pagamenti), dell'operatività della tesoreria e delle operazioni di investimento necessarie per la provvista finanziaria a breve termine.
3. *Gestione delle Consulenze e degli Incarichi Professionali*: il processo di Gestione delle Consulenze e degli Incarichi Professionali a terzi, intendendosi per tali le consulenze o prestazioni professionali a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (es.: legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.), definisce le modalità di attivazione e successiva gestione dell'incarico di prestazioni professionali da terzi.
4. *Selezione, Assunzione e Sviluppo delle Risorse Umane*: tale processo definisce le modalità ed i criteri sottostanti le attività di selezione ed assunzione del personale, dalla richiesta di personale da parte dell'Unità richiedente nella quale si manifesta il fabbisogno, alla valutazione del periodo di prova, nonché la gestione degli incentivi e dei percorsi di sviluppo professionali.
5. *Gestione di Donazioni, Sponsorizzazioni, Omaggi e Liberalità*: tale processo descrive le attività relative all'acquisto di beni destinati ad essere offerti, in qualità di regalie ed atti di cortesia commerciale a Soggetti Terzi (Clienti, Fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni) nonché le attività per l'erogazione di contributi e sponsorizzazioni per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati, e da associazioni senza fini di lucro, dall'individuazione delle iniziative di sponsorizzazioni al rilascio del benessere.

2.3.3 Principi di controllo specifici di processo

Per i processi funzionali e/o strumentali individuati nel paragrafo precedente vengono riportati, a titolo non esaustivo, i principi di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi. Una più dettagliata e completa evidenza di tali principi è delegata all'intero corpo normativo aziendale (regolamenti, policy, procedure) e rientra nella autonomia decisionale del management.

Gestione degli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori

- la gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori deve essere svolta in osservanza alle leggi e normative applicabili alla SpA NAVICELLI DI PISA in quanto Società operante nell'ambito di Settori Speciali;
- la scelta dei fornitori di beni, servizi e lavori avviene, a cura delle funzioni competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità, uguale trattamento, trasparenza nelle procedure di selezione;

- devono essere previsti criteri di qualificazione e certificazione dei fornitori che tengano conto della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale, della salute e della sicurezza;
- sono sempre definiti i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
- è effettuata la precisa identificazione di una o più funzioni/unità responsabili della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte;
- deve essere prevista la verifica della conformità dei beni e servizi ricevuti rispetto a quanto previsto nell'Ordine di Acquisto.

Gestione delle Consulenze e degli Incarichi Professionali

- deve essere prevista l'esistenza di attori diversi operanti nelle differenti fasi del processo (ad esempio, in linea di principio, non vi deve essere identità tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione);
- devono esistere i requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti e di meccanismi di valutazione complessiva del servizio reso;
- nell'impiego di consulenti esterni, nell'ambito della gestione dei rapporti con la PA, devono essere previsti dei meccanismi di verifica preventiva della insussistenza di contemporanea collaborazione sulla stessa materia con le corrispondenti amministrazioni pubbliche (per esempio mediante auto-certificazione del consulente esterno);
- viene effettuata un'adeguata attività selettiva fra diversi operatori di settore e di obiettiva comparazione delle offerte sulla base di criteri oggettivi e documentabili;
- si utilizzano idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- sono presenti i livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza e per la certificazione/validazione del servizio reso;
- devono esistere adeguati livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendali) per la stipulazione dei contratti.

Selezione, Assunzione e Sviluppo delle Risorse Umane

- la scelta dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori avviene, a cura e su indicazione dei Responsabili delle Funzioni della Società, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla medesima, sulla base di requisiti di professionalità specifica rispetto all'incarico o alle

mansioni, uguaglianza di trattamento, indipendenza, competenza e, in riferimento a questi criteri, la scelta deve essere motivata e tracciabile;

- deve essere predisposto un budget annuale per gli inserimenti di nuovo personale; eventuali richieste extra budget devono essere formalmente autorizzate da soggetto a ciò facoltizzato;
- eventuali sistemi premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate.

Gestione delle Negoziazioni dirette con la Pubblica Amministrazione e Partecipazione alle Gare Pubbliche d'Appalto

- la predisposizione della documentazione necessaria alla preparazione e presentazione di offerte deve essere effettuata con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- qualora la Società sia presente al momento dell'apertura delle buste contenenti il materiale per la partecipazione al bando, ovvero qualora siano previste sessioni in contraddittorio con la commissione aggiudicante per il chiarimento di aspetti relativi all'offerta, ovvero vi siano altri incontri formali tra soggetti appartenenti alla commissione e rappresentanti della S.p.A. NAVICELLI DI PISA, il soggetto che la rappresenta dovrà aver preventivamente ricevuto una specifica procura ad hoc da soggetto facoltizzato;
- tale soggetto deve mantenere evidenza scritta delle modifiche apportate a seguito delle trattative condotte e garantire adeguata ed accurata archiviazione della documentazione di supporto;
- tutta la documentazione di gara deve essere verificata e sottoscritta da parte del Responsabile della Funzione interessata o dal Direttore Generale o da altro soggetto delegato o, se necessario, da parte di un Procuratore della società;
- devono essere previsti adeguati controlli sulle somme che possono essere spese per le attività riconducibili alla partecipazione alla gara;
- ulteriori contatti informali con esponenti della Pubblica Amministrazione coinvolti nelle procedure di gara, devono essere specificamente motivati.

Acquisizione e Gestione di autorizzazioni e concessioni dalla PA

- l'istanza per la richiesta delle autorizzazioni/licenze/concessioni è firmata dal Responsabile della Direzione/Funzione coinvolta o da soggetto facoltizzato *ad hoc*;
- il soggetto firmatario ha operato un preventivo controllo sostanziale di veridicità e congruità dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione a supporto dell'istanza;
- una copia della documentazione consegnata all'Ente Pubblico per la richiesta di autorizzazione/concessione/licenza è conservata presso l'archivio della Direzione/Funzione di competenza;
- ulteriori contatti informali con esponenti della Pubblica Amministrazione coinvolti nel procedimento di concessione e/o autorizzazione, devono essere specificatamente motivati e tracciati.

Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e gli Organi di Regolazione, Vigilanza e Controllo

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del Responsabile della Funzione interessata o da altro soggetto delegato o, se necessario, da parte di un Procuratore della società;
- le funzioni interessate dovranno dotarsi di un calendario/scadenziario per quanto riguarda gli adempimenti ricorrenti;
- ciascuna Funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche eventualmente in via telematica.

Gestione dei rapporti con funzionari degli Organi di Regolazione, Vigilanza e Controllo ed altre autorità pubbliche, in occasione di verifiche ispettive

- è prestata completa ed immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed in modo esaustivo la documentazione e le informazioni richieste;
- la gestione dei rapporti con i Pubblici Funzionari in caso di visite ispettive è totalmente nella responsabilità al Responsabile di Funzione competente, che gestisce i sopralluoghi dalla fase di accoglimento alla firma del verbale di accertamento;
- qualora i Pubblici Funzionari redigano un verbale in occasione degli accertamenti condotti presso la SOCIETA', il Responsabile di Funzione

coinvolto ha l'obbligo di firmare questi verbali e di mantenerne copia nei propri uffici.

Gestione di Donazioni, Sponsorizzazioni, Omaggi e Liberalità

- devono essere definiti i livelli autorizzativi per l'acquisto nonché i limiti di valore per i beni oggetto di donazioni, omaggi e liberalità;
- l'articolazione del processo deve garantire opportuna segregazione di ruoli tra chi effettua la richiesta, chi seleziona il fornitore e completa l'acquisto e chi verifica la merce stessa;
- ogni funzione che propone l'attribuzione di omaggi e donazioni deve conservare un elenco delle stesse nel periodo di riferimento (anche quelle di modico valore), con evidenza dei destinatari, della finalità e della documentazione di supporto (richiesta di acquisto, ordine di acquisto, ecc.);
- deve essere definito un Budget/Piano delle sponsorizzazioni approvato dal Vertice Aziendale;
- le richieste di sponsorizzazione sono autorizzate in accordo con le specifiche procure assegnate e nei limiti di quanto indicato nel Piano;
- eventuali sponsorizzazioni non previste a Piano vanno espressamente approvate dal vertice aziendale;
- le richieste di sponsorizzazione, devono risultare da apposita documentazione scritta inoltrata dall'Ente;
- ogni accordo di sponsorizzazione è formalizzato in un contratto con l'Ente interessato, debitamente firmato dal soggetto della SOCIETA' in possesso delle specifiche procure.

Gestione della Tesoreria e della finanza ordinaria

- è prevista la rilevazione di operazioni (pagamenti) ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette;
- sono immediatamente interrotte o, comunque, non è data esecuzione ad operazioni di incasso e pagamento che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile; il processo operativo e decisionale deve essere tracciabile e verificabile nelle singole operazioni;

- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nella transazione anche con riferimento alle operazioni infragruppo;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione del mero incasso delle bollette o dell'uso per importi non significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.

Gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

- sono predisposti un *budget*, piani annuali e pluriennali di investimento e programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza;
- sono definite procedure, ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- sono rispettati gli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle attrezzature, impianti e luoghi di lavoro e sono predisposti i meccanismi necessari per la verifica periodica del rispetto di tali standard tecnico-strutturali;
- sono definiti, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, i meccanismi relativi a:
 - valutazione e controllo periodico, almeno triennale, dei requisiti di idoneità e professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "SPP"); valutazione che sarà effettuata da esperti del settore;
 - definizione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
 - processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
- sono definiti i meccanismi di predisposizione dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR, DUVRI) per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
- è predisposto un modello di monitoraggio sistemico e continuo, da parte del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione nonché delle attività di natura organizzativa quali la gestione delle emergenze e di primo soccorso;

- sono individuati i requisiti e le competenze specifiche per la conduzione delle attività di *audit* sul modello di Salute e Sicurezza dei lavoratori nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate;
- sono previste riunioni periodiche con la dirigenza, con i lavoratori e i loro rappresentanti;
- è prevista la consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- devono essere previsti meccanismi di controllo che garantiscano l'inclusione nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione, dei costi relativi alla sicurezza del lavoro.

Gestione della Sicurezza Informatica

- devono essere definiti e monitorati criteri di assegnazione degli strumenti di firma di documenti informatici aziendali;
- nell'ambito delle regole aziendali per la gestione della Sicurezza Informatica devono essere fornite precise e chiare indicazioni su:
 - ciclo di vita del documento informatico aziendale (archiviazione, reperimento, conservazione e cancellazione);
 - i riferimenti di tutti coloro che a vario titolo accedono all'interno del sistema informatico aziendale, ivi compresi i soggetti esterni;
 - limiti di utilizzo del Personal Computer e delle risorse di rete da parte di ciascun dipendente;
 - divieto di installazione personale di *software* sui *personal computer* di ciascun dipendente, ma solo tramite intervento degli addetti al sistema informatico;
 - indicazioni specifiche circa l'uso di codici di accesso e loro modalità di conservazione;
 - modalità di distribuzione di codici di accesso ai siti della PA;
- sono previste modalità di utilizzo del sistema informatico basate su adeguato riscontro delle *password* di abilitazione per l'accesso ai sistemi informativi della P.A. eventualmente posseduti da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni o strutture aziendali;
- è prevista la dotazione di opportuni programmi antivirus il cui funzionamento e la corretta applicazione dovrebbe essere tolta al libero arbitrio dei singoli dipendenti (aggiornamenti periodici);
- devono essere verificati i livelli di permission concessi a Amministratori di sistema, più in generale a tutti coloro che operano all'interno di Sistemi informativi e che hanno accesso a sistemi, applicativi o apparati di comunicazione elettronica al fine di evitare operazioni di controllo e/o tracciamento illecito di dati;
- devono essere effettuate delle analisi periodiche sulle installazioni presenti in azienda, (anche tramite apposite relazioni da parte del

Responsabile dei Sistemi Informativi) con particolare attenzione a tutti gli strumenti che possono attuare un controllo e/o un tracciamento di dati.

Predisposizione del Bilancio Civilistico e Consolidato

- è prevista l'adozione di un manuale dei principi contabili con previsione di costante aggiornamento;
- in ogni articolazione funzionale o unità organizzativa competente, sono adottate misure idonee a garantire che le operazioni contabili siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale;
- è previsto l'obbligo per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relativi al bilancio o ad altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse con affermazione precise, analitiche e documentabili;
- sono previste misure idonee a garantire che, qualora siano formulate richieste di variazione dei *criteri* di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, le stesse siano formalizzate, motivate e ne sia fornita adeguata informazione alle Funzioni/Organi competenti;
- sono previste misure idonee a identificare un responsabile per il controllo delle informazioni comunicate dalle società incluse nell'area di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato (c.d. *package*). La Società richiede alle società che comunicano tali informazioni l'attestazione della veridicità e completezza delle stesse;
- deve essere previsto l'obbligo per chi fornisce informazioni alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse.

Gestione delle Operazioni Straordinarie

- nella predisposizione di bilanci e/o di altri prospetti economici, patrimoniali e finanziari redatti in occasione di operazioni straordinarie e di operazioni sul capitale, sono rispettati i medesimi principi di veridicità, completezza e correttezza previsti per la redazione dei bilanci civilistico e consolidato;
- per le operazioni di acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda, è preventivamente verificata la provenienza dei beni conferiti nel patrimonio della società o del ramo di azienda da acquistare nonché l'identità, la sede, la natura giuridica, la certificazione antimafia del soggetto cedente.

Gestione del contenzioso

- nell'ambito della regolamentazione interna sono definiti:
 - i comportamenti che devono tenere dipendenti e/o legali esterni in considerazione della natura, qualità e entità del contenzioso;
 - i limiti di spesa dei soggetti coinvolti nella gestione del contenzioso;
 - i criteri di individuazione di legali esterni per la gestione dei contenziosi;
- l'articolazione del processo deve garantire la segregazione funzionale tra:
 - coloro che hanno la responsabilità di gestire il contenzioso, anche mediante l'ausilio di legali esterni;
 - coloro che hanno la responsabilità di imputare a budget le spese legali da sostenere;
 - coloro che hanno la responsabilità di verificare il rispetto delle deleghe di spesa e di poteri conferiti ed il rispetto dei criteri definiti per la scelta dei legali e la natura e la pertinenza degli oneri legali sostenuti;
- è prevista la predisposizione di uno scadenario che permetta di controllare l'intera attività esecutiva, con particolare riferimento al rispetto dei termini processuali previsti;
- è garantita la tracciabilità delle singole fasi del processo, per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative utilizzate.

Gestione dei Rapporti con Sindaci, Revisori e Soci

- sono istituiti adeguati meccanismi di raccordo tra Collegio Sindacale e Vertice Aziendale, a cura della Funzione preposta, per fornire tempestiva ed adeguata informazione sui rilievi segnalati dal Collegio Sindacale, al fine di valutare le fattispecie segnalate e le azioni da intraprendere;
- Sono istituiti meccanismi e flussi di informazione che garantiscano la tempestiva e corretta esecuzione, in modo veritiero e completo, delle comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti dei soci.

Atti del CdA o dell'Amministratore Unico e supporto all'assemblea

- la formazione e l'attuazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge vigenti, nell'atto costitutivo, nello Statuto, nel Codice Etico, nel MODELLO e di altra regolamentazione di *governance* adottata dalla Società;
- gli amministratori hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Società, tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre

società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciare ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.